

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA. CIG: 7257548E0F.

Premesso che

- La Fondazione Bioparco di Roma (di seguito denominata per brevità anche “il Bioparco”) gestisce l'ex Giardino Zoologico di Roma, posto all'interno di Villa Borghese.
- Il Bioparco di Roma è uno dei più antichi giardini zoologici d'Europa, la cui nascita risale al 1911. Il Bioparco è costituito da diciassette ettari di parco, più di 1.000 animali appartenenti a 150 specie diverse tra mammiferi, uccelli e rettili, inseriti in un contesto botanico tra i più interessanti e suggestivi di Roma.
- Il Bioparco è una struttura da sempre molto attiva nel campo della sensibilizzazione e dell'educazione ambientale, attraverso progetti specifici legati al mondo degli animali e alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio naturale e della Biodiversità nell'accezione più globale del termine.
- La Fondazione Bioparco intende offrire a tutti gli utenti un servizio di Centro Estivo da svolgersi all'interno del parco, rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni di età.
- La realizzazione di un Centro Estivo presso il Bioparco ha l'obiettivo di creare un'occasione di incontro per i bambini, e un'opportunità di gioco collettivo e di socializzazione, garantendo altresì un supporto ai genitori impegnati nell'attività lavorativa.
- In considerazione della peculiarità del luogo di svolgimento del servizio, sia dal punto di vista culturale che naturalistico, il centro estivo dovrà caratterizzarsi di una forte componente ludica, puntando su un'esperienza di gioco e di socializzazione, con l'obiettivo di offrire ai bambini un'esperienza *edutainment*, ovvero una forma di intrattenimento finalizzata al divertimento ma anche all'educazione ambientale.
- La Fondazione Bioparco, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 2017, intende affidare il servizio predetto ad un operatore economico esterno, specializzato nello svolgimento di attività ludico-ricreative, servizi di intrattenimento e animazione per bambini, nonché di *edutainment*.
- Considerato il valore del presente appalto, e la peculiarità del servizio richiesto, la Fondazione Bioparco di Roma indice una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, convertito in Legge n. 96 del 21.6.2017, per l'affidamento del servizio di organizzazione, gestione e svolgimento di un Centro Estivo da espletarsi presso il Bioparco di Roma (Piazzale del Giardino Zoologico n.1), precisando che l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto. Rilevato che sono stati riscontrati i suddetti rischi, si è provveduto alla redazione del DUVRI, il quale verrà allegato al contratto definitivo quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Nel suddetto documento è stato precisato che, per l'intera durata dell'appalto, ivi compreso l'eventuale periodo di rinnovo, il costo per la sicurezza è complessivamente pari a € 10.000,00.
- Considerato che il servizio di cui al presente bando è finanziato con mezzi propri di bilancio della Fondazione Bioparco.
- Precisato che la Stazione appaltante non sarà tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara, ovvero di mancata aggiudicazione e/o stipula del contratto per scelta motivata della Stazione appaltante, gli offerenti ovvero gli interessati all'aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno pertanto esercitare nei confronti della Stazione stessa alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
- Considerato infine che la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Gli operatori concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per esclusive esigenze connesse all'espletamento della gara, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

1. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione ed indirizzo: Fondazione Bioparco di Roma, con sede legale in Viale del Giardino Zoologico n. 20 - 00197 – Roma (RM).

Punti di contatto: Fondazione Bioparco di Roma, Viale del Giardino Zoologico n. 20 – 00197 - Roma. Tel.: 06.3608211 - Fax 06.3207389.

Indirizzo internet: www.bioparco.it.

Pec: dir.affarigeneralibioparco@pec.it

Responsabile del procedimento: Ing. Aldo Pedone – Mail: aldo.pedone@bioparco.it

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Costituisce oggetto del presente bando di gara, l'affidamento in appalto del Servizio di Organizzazione, Gestione e Svolgimento di un Centro Estivo, per bambini dai 4 ai 12 anni, ivi compresi i bambini diversamente abili, da espletarsi presso il Bioparco di Roma.

L'appalto comprende i seguenti servizi, gestiti autonomamente, in proprio e a totale carico dell'appaltatore:

- Organizzazione, gestione, coordinamento e svolgimento del Centro Estivo presso il Bioparco di Roma;
- Attività di promozione del servizio;
- Gestione degli incassi;
- Assistenza ai bambini diversamente abili eventualmente iscritti al Centro Estivo;

N.B.: Il servizio mensa sarà fornito dalla Stazione Appaltante, con costi a carico dell'appaltatore, secondo le specifiche riportate negli atti di gara.

L'appalto non è suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente. Si evidenzia pertanto che il buon esito dell'appalto risulta essere strettamente correlato alla capacità, da parte di un medesimo operatore economico, di organizzare, gestire e coordinare tutte quelle attività ritenute connesse al servizio principale, e comunque strumentali alla buona riuscita dell'appalto. Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono pertanto considerate nel loro complesso, ed appaiono strettamente correlate e interdipendenti tra loro, ai fini di una buona riuscita del servizio.

3. DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà la durata biennale, e riguarderà gli anni 2018 e 2019.

Le attività del Centro Estivo nell'anno 2018, si svolgeranno orientativamente dal 9 giugno 2018 al 14 settembre 2018.

Le attività del Centro Estivo nell'anno 2019, si svolgeranno orientativamente dal 7 giugno 2019 al 13 settembre 2019.

In ogni caso, il calendario definitivo riportante l'inizio e il termine delle attività, sarà definito di anno in anno dalla Stazione Appaltante, e comunicato tempestivamente all'aggiudicatario, secondo una articolazione di massima che potrà subire variazioni, in dipendenza dei calendari scolastici annuali.

Le attività del Centro Estivo subiranno presumibilmente una sospensione durante il periodo centrale di agosto (in concomitanza delle festività di ferragosto). Si specifica che il periodo e le modalità di sospensione del Centro Estivo verranno concordati tra l'appaltatore e la stazione appaltante, in ragione del numero di richieste di iscrizioni ricevute dall'appaltatore stesso.

Il contratto scadrà alla conclusione del servizio di Centro Estivo relativo all'anno 2019, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di appalto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Bioparco medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

La Fondazione Bioparco si riserva di ricorrere all'affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi già affidati all'operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 24 (ventiquattro) mesi, ed un importo complessivo presunto ed ulteriore pari ad Euro 239.000,00 (duecentotrentanovemila/00).

Inoltre la durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, o a quelli eventualmente più favorevoli per la Fondazione Bioparco.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

Ai fini di un migliore inquadramento degli aspetti economici dell'appalto, si specifica che

L'appaltatore è tenuto alla gestione autonoma, diretta e a proprio carico del Centro Estivo, inteso nel suo complesso, ed in particolare sarà tenuto alla gestione di tutte le fasi attinenti il servizio in oggetto, quali a mero titolo di esempio: la promozione del servizio, la gestione delle iscrizioni al Centro Estivo, l'organizzazione complessiva del servizio (ivi comprese la programmazione e attuazione quotidiana delle attività ludiche ed educative), la gestione degli incassi su proprio conto corrente dedicato, dovendo tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia onere e/o incombente in riferimento alle predette attività.

L'appaltatore dovrà pertanto esso stesso incassare gli introiti derivanti dalla gestione del servizio appaltato, mentre dovrà riconoscere alla Stazione Appaltante le royalties (percentuali sugli incassi), secondo quanto di seguito specificato.

L'importo presunto dell'appalto, posto a base di gara per l'intera durata contrattuale, è stimato in € **488.000,00 (quattrocentottantottomila/00)** oltre IVA in misura di legge, comprensivo di € 10.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso.

L'importo presunto dell'appalto è così regolato:

- € 239.000,00 oltre Iva, quale importo presunto dell'appalto per la durata di anni due (2018/2019);
- € 239.000,00 oltre Iva, quale importo presunto dell'appalto per l'eventuale opzione di rinnovo massimo di 24 mesi;
- € 10.000,00 oltre Iva, a titolo di oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso.

L'importo predetto è solo stimato, ed è stato calcolato sulla scorta della media di presenze giornaliera registrate negli ultimi tre anni di espletamento del servizio.

L'importo effettivo dell'appalto è stabilito pertanto *a misura*, dipendendo per l'appaltatore dal reale numero degli iscritti al Centro Estivo.

N.B.: Si specifica che il prezzo massimo settimanale da applicare per l'iscrizione di un bambino al Centro Estivo del Bioparco non potrà in ogni caso essere superiore a € 145,00 (incluso il servizio di mensa e merenda pomeridiana), e sarà comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, i materiali didattici, le spese, qualsiasi altro onere, espresso e non, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi, e necessario alla corretta esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà tenuto a riconoscere alla Stazione appaltante le royalties sugli incassi derivanti dalla gestione del Centro Estivo. Si specifica che le Royalties poste a base di gara, riportate nella tabella sottostante, sono distinte a seconda del numero di ingressi che verranno registrati nel corso dell'appalto, e sono soggette a **rialzo unico percentuale** da parte delle imprese concorrenti.

Numero di presenze registrate dall'aggiudicatario	Royalties riconosciute in favore della Stazione Appaltante, soggette a rialzo unico percentuale
A partire dalla I presenza annua, sino alla 4.200 [^] presenza annua.	Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore della Stazione Appaltante: € 7,00 a rialzo
A partire dalla 4.201 [^] presenza annua, sino alla 5.000 [^] presenza annua.	Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore della Stazione Appaltante: € 6,50 a rialzo
A partire dalla 5.001 [^] presenza annua in poi	Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore della Stazione Appaltante € 5,00 a rialzo

N.B.: Si specifica che oltre le royalties offerte dall'appaltatore in sede di gara, lo stesso sarà tenuto a sostenere i costi del servizio mensa. I pasti verranno erogati direttamente dalla Stazione Appaltante, presso il proprio punto di ristoro posto all'interno del Bioparco. Il costo giornaliero pro-capite di un pasto completo e della merenda pomeridiana, è pari a € 7,00, che l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare alla Fondazione Bioparco nei termini e secondo le modalità riportate negli atti di gara.

In considerazione della *media* degli ingressi annuali registrati al Centro Estivo del Bioparco negli ultimi tre anni di attività (5.743 paganti), e del prezzo massimo da applicare per l'iscrizione di ogni bambino ad una settimana di centro estivo (€ 145,00), l'Aggiudicatario è tenuto a garantire alla Fondazione Bioparco di Roma, per tutta la durata dell'appalto, un **contributo annuo minimo garantito di € 29.400,00 soggetto a rialzo d'asta**, da corrispondersi nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Capitolato Speciale d'appalto.

Vengono riportati qui di seguito i dati storici, riportanti il numero effettivo di presenze annuali al Centro Estivo del Bioparco di Roma, registrate negli ultimi tre anni di espletamento del servizio (2014/2015/2016):

Anno di riferimento	Numero di partecipanti al Centro Estivo
2014	6.401
2015	5.175
2016	5.652

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base dei seguenti parametri di valutazione, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto, e comunque stabiliti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95, comma 10-*bis* del D.Lgs. n. 50/2016.

PARAMETRI	PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

L'OFFERTA TECNICA dovrà essere redatta su un massimo di 20 facciate, per un massimo di 10 fogli, utilizzando il carattere Times New Roman 12, interlinea singola, foglio formato A4.

La Commissione di gara valuterà l'Offerta Tecnica secondo i parametri di seguito indicati:

A	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO
A1	Qualità del progetto ludico	30
A2	Descrizione del personale che verrà utilizzato nell'ambito dell'appalto	20
A3	Rapporto numerico operatori/bambini	10
A4	Piano di comunicazione e promozione delle attività appaltate	5
A5	Eventuali proposte migliorative	5

La Commissione di gara valuterà l'Offerta Tecnica presentata da ciascun concorrente secondo i seguenti sub-elementi e sub-criteri di valutazione:

A.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO LUDICO.

Punteggio massimo attribuibile: punti 30.

Saranno valutati i seguenti profili:

- Descrizione della proposta progettuale, con indicazione del tema conduttore del Centro Estivo. E' richiesta una relazione che precisi le singole tipologie di attività di intrattenimento proposte, le attrezzature in uso dell'aggiudicatario, i materiali utilizzati nell'ambito delle differenti attività. **Massimo punti: 13.**
- Descrizione specifica di eventuali laboratori e ulteriori eventuali attività didattiche e di intrattenimento previste. **Massimo punti: 13**
- Descrizione delle modalità di sorveglianza e cura dei bambini (suddivisione in gruppi, appelli, modalità di controllo, ecc.). **Massimo punti: 4.**

A2. DESCRIZIONE DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO NELL'APPALTO.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20.

La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- Descrizione del gruppo di lavoro che complessivamente si intende dedicare all'esecuzione dell'appalto; descrizione del numero e della tipologia di figure professionali che si intendono proporre per l'esecuzione delle singole attività oggetto dell'appalto, con indicazione delle caratteristiche formative e delle esperienze professionali maturate nell'ambito oggetto dell'appalto, e specificatamente nel campo dell'animazione/intrattenimento per bambini più in generale, e/o in percorsi formativi rivolti ai bambini. A tal fine viene allegata agli atti di gara una griglia di valutazione del gruppo proposto (**ALLEGATO 5**), che le Imprese concorrenti sono obbligate a compilare per ogni singolo operatore proposto, a pena di esclusione dalla gara. **Massimo punti: 20**

N.B. Si specifica che nel gruppo di professionisti dedicati all'appalto, è richiesta **a pena di esclusione** la presenza minima di almeno n.4 laureati e/o laureandi in Scienze della formazione e dell'educazione pedagogica e n.1 laureato e/o laureando in biologia o scienze naturali/ambientali.

A3 – RAPPORTO NUMERICO EDUCATORE – BAMBINI.

Punteggio massimo attribuibile: punti 5.

Indicazione del rapporto numerico tra un educatore ed il gruppo di bambini.

Il rapporto numerico minimo richiesto è di un operatore per massimo dodici bambini. Alla ditta che offrirà un rapporto numerico migliorativo saranno assegnati i seguenti punteggi/coefficienti:

- 1/12: Giudizio: assente o irrilevante – Coefficiente: 0 – Punteggio: 0
- 1/11: Giudizio: modesto – Coefficiente: 0,2 – Punteggio: 1
- 1/10: Giudizio: buono ottimale – Coefficiente: 0,6 – Punteggio: 3
- 1/9 o migliore: Giudizio: eccellente – Coefficiente: 1 – Punteggio: 5

A4. PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. Punteggio massimo attribuibile: punti 5.

- Breve relazione sulle modalità di comunicazione prescelte dall'aggiudicatario, per promuovere il servizio di Centro Estivo presso il Bioparco di Roma. Specifica descrizione delle attività finalizzate all'incremento del numero degli iscritti. **Massimo punti: 5.**

A5. EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE. Punteggio massimo attribuibile: punti 5.

Le proposte migliorative non dovranno comportare oneri aggiuntivi per la Fondazione Bioparco. Saranno preferite le offerte maggiormente funzionali e pertinenti all'efficienza del servizio e quelle maggiormente innovative.

L'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, in relazione ai criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica innanzi specificati (ad eccezione del sub-criterio di cui al capoverso A3), avverrà applicando il metodo aggregativo compensatore in base ai seguenti parametri di preferenza:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio seguito
Eccellente	1,00	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,80	aspetti positivi elevati o ottimale rispondenza ai parametri richiesti
Buono	0,60	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni
Discreto	0,40	aspetti positivi, apprezzabili di qualche pregio
Modesto	0,20	proposta appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,00	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Si precisa che:

- la valutazione dell'offerta tecnica avverrà distintamente per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione innanzi specificato, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente;
- a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;
- per ciascun criterio o sub-criterio di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra 0 e 1, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito al criterio o sub-criterio considerato, in modo da determinare l'effettivo punteggio del criterio o sub-criterio considerato.

In caso di offerte tecniche non rispondenti o in contrasto con le prescrizioni minime di cui al presente bando di gara, sarà inderogabilmente attribuito il coefficiente 0 in corrispondenza dei criteri o sub-criteri non rispondenti o in contrasto con le prescrizioni minime di cui al presente bando.

La Commissione di gara valuterà l'Offerta Economica presentata da ciascun concorrente secondo i seguenti sub-criteri di valutazione:

B	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
B1	<i>Rialzo percentuale operato sulle royalties previste in favore della Stazione Appaltante</i>	15
B2	<i>Rialzo sull'importo annuo minimo garantito previsto in favore della Stazione Appaltante</i>	15
	TOTALE	30

Il punteggio relativo all'Offerta Economica sarà suddiviso come segue:

Il punteggio relativo al parametro B1 dell'Offerta Economica sarà attribuito dalla Commissione di gara sulla base della seguente formula, di cui all'allegato P del DPR 207/2010:

$$X1 = P_i / P_{max} \times 15$$

Dove:

P_{max}: è il rialzo massimo percentuale offerto in gara, risultante dall'esame di tutte le offerte economiche validamente pervenute;

P_i: è il rialzo offerto dal concorrente i-esimo.

20: è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica sub B1;

X1: è il punteggio attribuito al concorrente.

Il punteggio relativo al parametro B2 dell'Offerta Economica sarà attribuito dalla Commissione di gara sulla base della seguente formula, di cui all'allegato P del DPR 207/2010:

$$X2 = R_i / R_{max} \times 15$$

Dove:

R_{max}: è il rialzo massimo offerto in gara sull'importo annuo minimo garantito previsto in favore della Stazione Appaltante, posto a base di gara.

R_i: è il rialzo offerto dal concorrente i-esimo sull'importo annuo minimo garantito previsto in favore della Stazione Appaltante, posto a base di gara.

20: è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

X2: è il punteggio attribuito al concorrente.

I risultati saranno arrotondati per eccesso alla seconda cifra decimale.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

Il punteggio totale finale assegnato a ciascun operatore concorrente sarà uguale alla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla corrispondente offerta tecnica e dalla corrispondente offerta economica regolarmente presentate.

La Commissione giudicatrice, terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche valide procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi conseguiti, rispettivamente, per l'offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i punteggi stessi in ordine decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con aggiudicazione provvisoria della gara all'operatore classificatosi primo in graduatoria.

A parità di punteggio, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio.

6. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI.

Ciascun Concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione stessa, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS, e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASOUE"; lo stesso dovrà obbligatoriamente essere inserito nella "*Busta A - Documentazione Amministrativa*".

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente gara tramite la BDNCP.

7. PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente è tenuto al pagamento, in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del contributo di partecipazione alla presente gara d'appalto, per l'importo di **€ 35,00** (trentacinque/00) come previsto dalla Deliberazione della suddetta Autorità del 15 febbraio 2010, e secondo le modalità indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anticorruzione.it.

Codice identificativo gara (CIG): **7257548E0F**.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire obbligatoriamente nella BUSTA A: *Documentazione Amministrativa*;
- In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito obbligatoriamente in originale nella BUSTA A: *Documentazione Amministrativa*

Il mancato pagamento della contribuzione, è causa di esclusione dalla presente procedura.

8. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara devono effettuare **obbligatoriamente** un sopralluogo presso i luoghi oggetto del presente bando di gara, al fine di prendere visione di tutte le condizioni logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano avere, sia direttamente sia indirettamente, un'influenza sulle modalità di svolgimento del servizio, sulla sua concreta fattibilità e sulla formulazione dell'offerta.

Le richieste di sopralluogo debbono essere inoltrate formalmente via mail al seguente indirizzo: aldo.pedone@bioparco.it. Le richieste di sopralluogo dovranno essere inviate al Bioparco in

tempo utile per la concreta effettuazione di tale incombente, e comunque entro e **non oltre il 12 dicembre 2017**.

Sarà cura del Bioparco fissare la data e l'orario del sopralluogo, e inviarne in termini utili adeguata comunicazione ai concorrenti via mail o via fax.

Nella richiesta di sopralluogo l'operatore dovrà indicare gli estremi della Società che intende effettuare il sopralluogo (denominazione, sede legale), nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo, i numeri di telefono, di fax e le mail a cui indirizzare la convocazione a sopralluogo.

In sede di sopralluogo, si provvederà a far firmare al soggetto che per conto della Società effettuerà il sopralluogo, apposito verbale attestante l'avvenuta presa visione dei luoghi interessati dai servizi oggetto dell'affidamento. Il verbale di avvenuto sopralluogo, controfirmato da un rappresentante della Fondazione Bioparco, dovrà obbligatoriamente essere inserito nella "*Busta A) Documentazione Amministrativa*".

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3), comma 1, lettera p), nonché gli operatori di cui all'art. 45) del D. Lgs. N. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alla presente procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle *black list* di cui al decreto Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

h) Sono ammesse altresì a partecipare le Associazioni riconosciute e le Fondazioni, ed in particolare:

a) le Imprese Sociali di cui al d.lgs. 155/2006;

b) le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali;

c) le Associazioni e Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/91, le Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000, le Associazioni Culturali, e altri tipi di associazioni senza scopo di lucro, purché regolarmente iscritte, ove istituito, all'albo della regione in cui hanno sede legale, alla data di scadenza del presente bando. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione alla gara sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Per i soli Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. N. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. N. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente, comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, si applica la disciplina di cui all'art. 48, commi 12, 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 50/2016.

10. AVVALIMENTO.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Fondazione Bioparco si riserva di verificare, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La Fondazione Bioparco si riserva di sostituire i soggetti che non soddisfano i

criteri di cui all'art. 5, paragrafo A2 del presente Disciplinare, o per i quali, in base agli atti di gara, sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Ai fini della partecipazione alla presente gara di appalto, e pena l'esclusione dalla stessa, ciascun concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80) D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, qui di seguito riportati.

11.1 Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione:

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, i soggetti che non si trovano in una delle situazioni che comportino causa di esclusione dalle gare di appalto, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che a norma dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, costituisce motivo di esclusione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;


b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80) del D.Lgs. 50/2016 verrà disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non verrà disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna.

L'operatore economico verrà escluso dalla procedura altresì se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,



ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC).

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80) del D.Lgs. 50/2016.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

11.2 Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria:

Possono partecipare alla presente procedura imprese singole o temporaneamente raggruppate, iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali o albi di appartenenza, nel settore di organizzazione di centri estivi e servizi di intrattenimento e animazione per bambini.

Si specifica che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà riportare nell'oggetto sociale, almeno i seguenti rami di attività: organizzazione di centri estivi e servizi di intrattenimento e animazione per bambini. In caso di partecipazione alla gara di operatori economici non iscritti alla C.C.I.A.A., tale requisito dovrà risultare dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto.

Al cittadino/impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti Temporanei di Impresa, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria.

Le imprese che intendono partecipare alla gara devono altresì essere in possesso di una adeguata **capacità economico-finanziaria**. Gli importi di seguito indicati trovano giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità economica, organizzativa e struttura aziendale adeguata.

Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria le imprese che:

- 1) FATTURATO GLOBALE:** abbiano realizzato, nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), un fatturato complessivo d'impresa pari ad almeno € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) iva esclusa.

N-B.: In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il requisito di cui al precedente punto 1) potrà essere frazionato. In tal caso dovrà essere posseduto dall'Impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'intero Raggruppamento; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle altre Imprese aderenti al raggruppamento (o al Consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'intero Raggruppamento. In ogni caso la Mandataria (o capogruppo) dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.

In caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c): - il requisito di cui al precedente punto 1) dovrà essere posseduto dal Consorzio.

- 2) **FATTURATO SPECIFICO**: abbiano effettuato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), servizi e prestazioni analoghe a quelle cui si riferisce l'appalto per un importo complessivo di almeno € 180.000,00 (centomila/00) iva esclusa.

Si precisa che:

□ In caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016: - il requisito di cui al precedente punto 2) potrà essere frazionato ed in tal caso dovrà essere posseduto dall'Impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'intero Raggruppamento; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle altre Imprese aderenti al Raggruppamento (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'intero Raggruppamento. In ogni caso la Mandataria (o capogruppo) dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria;

In caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c): - il requisito di cui al precedente punto 2) dovrà essere posseduto dal Consorzio.

N.B.: I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

- 3) Producano in sede di gara almeno **una idonea referenza bancaria** rilasciata da almeno un istituto bancario operante negli Stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 1 settembre 1993 n°385, a comprova della propria capacità economico-finanziaria, da esibire in originale, a pena di esclusione, in sede di formulazione dell'Offerta. In caso di operatori raggruppati, tale requisito deve essere posseduto da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento.

11.3 Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:

Al fine della partecipazione alla presente procedura, i soggetti interessati dovranno dimostrare di aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando di gara (2014, 2015 e 2016), almeno due servizi di gestione di centri estivi, ivi compresa l'attività di organizzazione, gestione, coordinamento e svolgimento di centri estivi per enti pubblici e/o privati. A tal fine, i soggetti interessati dovranno produrre in sede di partecipazione alla gara un elenco in auto-dichiarazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. In sede di comprova di tale requisito, le imprese dovranno produrre le relative fatture e/o copia dei contratti debitamente sottoscritti.

I soggetti privi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui al presente capoverso, saranno esclusi dalla presente procedura.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Gli interessati potranno partecipare alla procedura facendo pervenire le offerte, a pena di esclusione, in plico idoneamente sigillato con ceralacca e/o comunque in modo da non consentire manomissioni: il plico deve essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, e deve recare l'intestazione dell'Impresa concorrente, completa del relativo indirizzo, C.F. e Partita I.V.A., numero di telefono, fax ed e-mail (in caso di soggetti raggruppati, dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento).

Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: ***“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione, gestione e svolgimento del Centro Estivo presso il Bioparco di Roma - CIG: 7257548E0F”***, e dovrà essere apposta la seguente avvertenza: ***“NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”***.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti costituendi, sia il plico, sia le buste A, B e C contenenti le offerte, sia le singole offerte in esse contenute, devono essere sottoscritti da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio.

All'interno del plico dovranno essere inserite, pena l'esclusione dalla gara, numero tre buste (A, B e C):

- ✓ **Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** – ***“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione, gestione e svolgimento del Centro Estivo, da espletarsi presso il Bioparco di Roma - CIG: 7257548E0F”***, Tale busta dovrà contenere tutta la documentazione amministrativa allegata all'offerta, come indicata nel **punto 14.1) dell'art. 14)** del presente Bando di gara;
- ✓ **Busta B – OFFERTA TECNICA** – ***“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione, gestione e svolgimento di un Centro Estivo da espletarsi presso il Bioparco di Roma - CIG: 7257548E0F”***. Tale busta dovrà contenere l'offerta tecnica, come indicata nel **punto 14.2) dell'art. 14)** del presente Bando di gara;
- ✓ **Busta C - OFFERTA ECONOMICA** – ***“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione, gestione e svolgimento del Centro Estivo da espletarsi presso il Bioparco di Roma - CIG: 7257548E0F”***. Tale busta dovrà contenere l'offerta economica formulata, come indicato nel **punto 14.3) dell'art. 14)** del presente Bando di gara.

Ognuna delle suddette 3 (tre) buste deve, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata con ceralacca, ovvero idoneamente sigillata in modo da non consentire manomissioni, e controfirmata su tutti i lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, e deve recare l'intestazione dell'Impresa offerente completa del relativo indirizzo, C.F. e Partita I.V.A., numero di telefono, fax ed e-mail (in caso di soggetti raggruppati, dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento).

Fermo restando quanto sopra, le indicazioni riportate esternamente ad ogni singola busta devono essere comunque idonee a segnalare la tipologia del contenuto della busta stessa.

Il **plico d'invio**, contenente tutte le suddette 3 (tre) buste (A- B - C), a pena di esclusione, deve pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Bioparco Roma, Viale del Giardino Zoologico n° 20 – 00197, Roma

- c/o la Segreteria - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 16.30, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel successivo articolo 13) del presente Bando di gara.

Fermo restando quanto sopra, le indicazioni riportate esternamente al suddetto plico d'invio devono essere idonee a segnalare la tipologia del contenuto del plico stesso e la procedura a cui lo stesso si riferisce.

Nessuno dei soggetti concorrenti potrà presentare, direttamente o indirettamente, più di una offerta.

13. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Il plico d'invio di cui al precedente articolo 12) del presente bando può essere inviato mediante servizio postale ovvero corriere autorizzato oppure consegna diretta a mano e deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 13.00 del 22 gennaio 2018** presso la Fondazione Bioparco di Roma, (c/o Segreteria), Viale del Giardino Zoologico n° 20, 00197 Roma, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14, 30 alle 16,30.

Si precisa, fin da ora, che faranno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione, ovvero la data e l'ora di ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto destinatario.

Si precisa, infatti, che il **termine di presentazione delle offerte è perentorio**. Pertanto, non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l'ora, il giorno e il luogo fissati. La Fondazione Bioparco declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Si precisa che la Commissione non procederà all'apertura dei plichi d'invio che non siano debitamente chiusi e sigillati, nonché timbrati e/o controfirmati sui tutti lembi di chiusura.

14. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e organizzativa di cui al presente bando di gara, e deve presentare, nei termini e con le modalità sopra indicate, la documentazione e rendere le dichiarazioni di seguito richieste.

14.1: Documentazione Amministrativa (Busta A)

L'Impresa concorrente dovrà innanzitutto possedere i requisiti minimi richiesti dal presente bando di gara. A tal fine, il legale rappresentante del concorrente dovrà rendere, **a pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità), e presentare le certificazioni e dichiarazioni che seguono.

In particolare, nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovranno essere contenuti:

A) Istanza di partecipazione alla procedura (ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2), in bollo, espressa completando in ogni sua parte l'apposito modulo allegato agli atti di gara. Detto modulo deve essere compilato in ogni parte e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente singolo.

I moduli Allegato 1 e Allegato 2 devono altresì essere corredati da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate.

In caso di Raggruppamento o Consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio.

Nel caso di partecipazione di Consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio. Detta documentazione dovrà essere presentata in originale o in copia autentica, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

B) AUTOCERTIFICAZIONI (ALLEGATO 3), rese e sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in conformità allo schema allegato, che costituisce parte integrante degli atti di gara. Il modello deve essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità di ciascun sottoscrittore.

Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti, la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai suddetti soggetti di ogni singolo componente il raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione.

In caso di Raggruppamento o Consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio.

Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso modulo, con le modalità ivi indicate.

Il contenuto della suddetta dichiarazione sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari o aggregazioni tra imprese, le predette auto-dichiarazioni dovranno essere corredate da).

D) Dichiarazione con la quale i soggetti mandanti dichiarano le parti dell'appalto che eseguirà ciascuno di essi e si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che verrà ottemperato a quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti o Consorzi ordinari o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.

ovvero

Copia autenticata del relativo atto di costituzione, qualora il raggruppamento sia stato costituito prima della presentazione dell'offerta.

E) Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente articolo 10 del presente bando di gara, dovrà rendere le dichiarazioni e di documenti previsti dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

(Nel caso di imprese consorziate)

F) L'impresa consorziata, individuata dal Consorzio quale esecutrice del servizio oggetto dell'appalto, deve rendere le dichiarazioni di cui agli Allegati 1,2,3. Tali dichiarazioni dovranno essere compilate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa consorziata e dovranno essere corredata dal documento di identità del sottoscrittore. Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

G) Idonea referenza bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario operante negli Stati membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs 1 settembre 1993 n°385, a comprova della capacità economica e finanziaria dell'impresa concorrente, da esibire in originale, a pena di esclusione, in sede di formulazione dell'Offerta. Tale documento deve essere presentato da ciascun operatore economico partecipante alla gara.

H) Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base d'asta, in conformità a quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

I) Originale dell'impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, a copertura dell'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario della presente procedura.

L) Originale o copia conforme del certificato di iscrizione nel registro della CCIAA o in analogo registro di altro Stato aderente all'U.E., nell'ambito delle specifiche attività oggetto della gara, completo dello storico relativo alle cariche e alle qualifiche modificate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché completo dell'indicazione dei soggetti titolari di diritti su quote e/o azione.

M) PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti.

N) Originale del verbale di avvenuto sopralluogo rilasciato dai referenti della Stazione appaltante.

O) Originale della ricevuta attestante il versamento della contribuzione in favore dell'ANAC

P) *(per tutte le tipologie di Consorzi e per gli operatori non iscritti alla CCIAA)* Originale o copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

Q) Copia del presente disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'appalto e dei relativi allegati, siglati in ogni pagina, firmati e timbrati, per esplicita accettazione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

14.2: Offerta Tecnica (Busta B)

Ciascun operatore concorrente deve presentare alla Stazione appaltante un'Offerta Tecnica dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche del progetto ludico, le specifiche dell'offerta qualitativa e migliorativa, nonché le modalità concrete di espletamento delle singole attività oggetto dell'appalto.

Ciascun concorrente deve predisporre la propria offerta tecnica tenendo conto sia di quanto richiesto nel presente bando di gara, sia di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto. A tal fine, si ricorda che le indicazioni presenti negli atti di gara sono da intendersi tassative sia per quanto riguarda la tipologia di attività da espletare, sia per quanto riguarda le richieste specifiche attinenti le singole attività oggetto di gara. Fermo restando quanto sopra, ciascun concorrente deve presentare un'Offerta Tecnica articolata secondo il seguente indice:

Descrizione del progetto ludico
Descrizione del personale che verrà utilizzato nell'ambito dell'appalto.
Rapporto numerico operatori ludici/bambini

Ai fini della valutazione generale del gruppo di lavoro proposto per l'espletamento dell'appalto, ciascun concorrente dovrà compilare e allegare all'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura, la griglia valutazione, che trovasi allegata agli atti di gara (**ALLEGATO 5**).

L'offerta tecnica, inoltre, deve indicare, come previsto nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto, con specificazione dei servizi che si intendono subappaltare. Qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'Aggiudicatario.

L'offerta tecnica, predisposta seguendo scrupolosamente l'indice sopra riportato, deve essere predisposta su documento scritto utilizzando tassativamente il carattere Times New Roman 12, interlinea singola, e deve contenere un numero di facciate non superiore a 20 (venti), su un massimo di 10 pagine in totale.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica. L'offerta tecnica, e le eventuali schede tecniche allegate a corredo della stessa, deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'operatore concorrente, o dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate.

La Commissione di gara potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.

4.3: Offerta Economica (Busta C)

Ciascun operatore concorrente deve presentare alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, una sola offerta economica, redatta in carta semplice, sullo schema predisposto dalla Stazione Appaltante (**ALLEGATO 4**), contenente l'indicazione in cifre e in lettere dei prezzi complessivi (Iva esclusa) offerti, a fronte della piena e corretta esecuzione dell'appalto, riferiti all'intera durata prevista dal contratto.

In particolare l'offerta economica dovrà indicare:

- a) il **rialzo** percentuale, da operare in misura fissa, unica e invariabile, sulle royalties poste a base di gara, da riconoscere in favore della Stazione Appaltante (vedi tabella a pag. 4);
- b) il **rialzo** percentuale sull'importo annuo minimo garantito previsto in favore della Stazione Appaltante (€ 29.400,00), da esprimere in cifre e in lettere, in termini numerici.

Gli importi dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta economica dovrà esplicitare, pena l'esclusione dalla gara, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro calcolati con riferimento all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto

d'appalto. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

Nei prezzi offerti sono comprese e compensate le spese generali ed utili dell'Impresa Concorrente e tutti gli oneri accessori che la medesima dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel Contratto, ma comunque necessari per assicurare il servizio secondo le prescrizioni contrattuali tutte. I valori offerti sono da intendersi validi per l'intera durata del Contratto, comprensiva di eventuale periodo di proroga tecnica e/o di rinnovo.

L'offerta deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'operatore concorrente. In caso di raggruppamenti o consorzi, l'Offerta Economica dovrà essere firmata come sopra specificato:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in aumento, comportano l'esclusione dell'operatore offerente. La Commissione di gara può fare richiesta di ulteriori informazioni in merito alle offerte economiche presentate.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Oltre all'offerta economica, nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

15. OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del 23 gennaio 2018 presso la sede della Fondazione Bioparco di Roma, in Viale del Giardino Zoologico n. 20 (00197).

Alla data e all'ora indicate per l'inizio delle operazioni, la Commissione, all'uopo nominata per l'espletamento della gara, si riunirà in seduta pubblica presso la sede della Fondazione Bioparco per procedere all'apertura della documentazione richiesta, e in particolare:

- Verificherà l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti;
- Procederà all'apertura della **Busta "A" Documentazione Amministrativa**, e alla verifica della sola presenza delle dichiarazioni e della documentazione richiesta, riscontrando la conformità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta, e procedendo in successiva seduta riservata, alla verifica sostanziale della documentazione amministrativa presentata, e alle eventuali richieste di integrazioni, e/o ad eventuali esclusioni;
- Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice renderà note le imprese ammesse alla fase successiva della gara, dopo di che procederà all'apertura della **Busta "B" Offerta Tecnica** delle sole imprese ammesse alla fase successiva della gara, seguendo sempre l'ordine di arrivo e il numero progressivo identificativo, per verificare la sola presenza della documentazione richiesta.
- Il Presidente della Commissione, a questo punto, dichiarerà la seduta pubblica sospesa, al fine di esaminare in uno o più sedute riservate, sotto il profilo tecnico-sostanziale, le proposte tecniche delle imprese concorrenti, in relazione alla documentazione dalle stesse

presentata, valutandole in base agli elementi indicati nel presente disciplinare, e assegnando alle stesse i relativi punteggi;

- La Commissione giudicatrice procederà, in una successiva seduta pubblica, di cui ne verrà data comunicazione via fax e/o via mail ai concorrenti, all'apertura della **Busta "C" Offerta Economica**. In tale seduta saranno resi noti i risultati delle valutazioni delle Offerte Tecniche effettuate dalla Commissione, quindi, si procederà all'apertura delle Offerte Economiche (Busta C), all'attribuzione dei relativi punteggi, procedendo alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla formazione della graduatoria e all'aggiudicazione provvisoria del servizio oggetto dell'appalto all'impresa che abbia ottenuto il più alto punteggio della sommatoria dei punti prezzo-qualità, previa eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

N.B.: La Commissione giudicatrice valuterà la presenza di offerte anormalmente basse, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

A parità di punteggio, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio.

Alle suddette sedute pubbliche sarà ammesso ad assistere un solo rappresentante per ciascun operatore concorrente ammesso alla relativa fase della gara, munito di regolare delega, e valido documento di riconoscimento.

Esaurito l'iter relativo alle valutazioni delle offerte pervenute, il Presidente della Commissione giudicatrice, trasmetterà i verbali al Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non si procederà all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione definitiva.

Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l'originale aggiudicatario.

16. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La Commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione Appaltante potrà accertare, mediante il sistema AVCPASS di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dal presente bando per l'ammissione alla gara.

Per consentire alla stazione appaltante di effettuare gli accertamenti mediante sistema AVCPASS, le imprese devono inserire nella Busta A contenente la documentazione amministrativa apposito "PASSOE".

La stazione appaltante avrà altresì diritto di richiedere direttamente agli operatori concorrenti di comprovare tutto quanto dichiarato nella documentazione allegata all'offerta, a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti nel presente bando.

La suddetta richiesta sarà inviata dalla Stazione Appaltante, mediante e-mail e/o fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di fax indicati dagli operatori sorteggiati.

La suddetta documentazione deve essere presentata dagli operatori sorteggiati, a pena di esclusione, nel rigoroso rispetto del termine perentorio indicato dalla Commissione, secondo le medesime modalità previste dal presente Bando per la presentazione delle offerte.

Si precisa che qualora le suddette prove non siano fornite, ovvero non confermino integralmente quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive allegate all'offerta, la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione di quanto accaduto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i provvedimenti di propria competenza.

17.GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

► Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base d'asta indicato nel presente Disciplinare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria di cui ai precedenti commi 1 e 2, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

► Garanzia definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con

la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

18. POLIZZA ASSICURATIVA.

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Fondazione Bioparco di Roma da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose, dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. La Fondazione Bioparco rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare.

L'aggiudicatario, oltre alle norme del presente atto, dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari della Stazione Appaltante, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

Grava altresì sull'aggiudicatario l'obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, idonee polizze assicurative, secondo quanto riportato nell'art. 25) del Capitolato Speciale d'appalto.

N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

19. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

19.1: Aggiudicazione e verifica requisiti

Disposta l'aggiudicazione, la Fondazione Bioparco di Roma si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dall'aggiudicatario, qualora tale controllo non sia già stato effettuato in sede di gara, richiedendo la produzione della documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati.

Qualora all'esito delle verifiche svolte risulti che, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni non veritiere in ordine ai requisiti di partecipazione, la Fondazione Bioparco di Roma comunicherà al diretto interessato la revoca

dell'aggiudicazione e provvederà all'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici. In tale caso, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del primo dei soggetti che segue in graduatoria, ferme restando le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni da quest'ultimo rese ai fini della partecipazione alla procedura.

Si precisa, inoltre, che il Soggetto aggiudicatario dovrà assumersi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare:

- Il Soggetto aggiudicatario e/o qualsiasi soggetto a qualsiasi titolo interessato al servizio di cui all'oggetto devono utilizzare un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.;

- Il Soggetto aggiudicatario deve comunicare alla Fondazione Bioparco di Roma entro 7 giorni dalla accensione del conto corrente dedicato: (a) gli estremi identificativi dello stesso con l'indicazione del servizio in oggetto; (b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

- Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi al servizio in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento utilizzati devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) relativo al servizio sottostante.

È fatto obbligo altresì al Soggetto aggiudicatario - in caso di sottoscrizione di contratti con subaffidatari, a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto - di inserire, *a pena di nullità assoluta* del Contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei subaffidatari si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente, è fatto obbligo al legale rappresentante del Soggetto aggiudicatario o soggetto munito di apposita procura, di comunicare alla Fondazione Bioparco di Roma tutti gli eventuali rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del Contratto di Appalto.

19.2: Formalizzazione del Contratto

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto nel termine e secondo le modalità che gli verranno comunicate per iscritto dalla Fondazione Bioparco di Roma. La stipula è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché all'acquisizione della certificazione relativa alla regolarità contributiva e alla normativa antimafia.

L'aggiudicatario è tenuto a versare l'importo delle spese contrattuali e legali necessarie per la redazione e sottoscrizione del contratto di appalto.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

La Fondazione Bioparco di Roma si riserva la possibilità di apportare, in sede di stipula, le necessarie modifiche di carattere formale allo schema di Contratto – Speciale di Appalto.

L'Aggiudicatario sarà obbligato altresì a comunicare alla Fondazione con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi e i Curricula degli addetti che si intende impiegare nell'appalto. Detti Curricula saranno valutati

discrezionalmente dalla Fondazione e dovranno in ogni caso essere previamente approvati dalla Fondazione stessa prima dell'avvio delle attività appaltate.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

21. DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. **DIRITTO DI RECESSO**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti ai fini dell'espletamento dell'incarico oggetto dell'appalto, anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi del conferimento dell'incarico stesso, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui all' art. 22 del citato decreto.

Ai sensi del d.lgs. 163/2003 (Codice Privacy) si precisa che:

- Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto;
- Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- L'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento;
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno della Fondazione Bioparco di Roma coinvolto nella presente gara di appalto, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- Soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Fondazione Bioparco di Roma.

23. ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

Il diritto di accesso agli atti, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il diritto di accesso è differito:

- a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
- b) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni del responsabile del procedimento per la fase di affidamento verranno assicurate dall'Ing. Aldo Pedone (mail: aldo.pedone@bioparco.it).

25. SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, nella misura di legge.

L'importo predetto verrà comunicato all'appaltatore sulla base delle fatture emesse da parte dei concessionari della pubblicità.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario sul conto corrente della Fondazione Bioparco di Roma, alle coordinate bancarie che verranno tempestivamente comunicate all'aggiudicatario.

26. ALTRE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere inoltrate esclusivamente via mail al seguente indirizzo: aldo.pedone@bioparco.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 gennaio 2018.

La stazione appaltante provvederà a fornire le risposte in forma anonima a beneficio di tutti i concorrenti, mediante pubblicazione dei chiarimenti sul sito www.bioparco.it.

Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine saranno considerate tardive e, pertanto, non riceveranno alcuna risposta.

Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma

Dott. Federico Coccia

